

## COMUNE DI ROTELLA

## TITOLO 01

## PRINCIPI FONDAMENTALI

## ART. 01

## DEFINIZIONE

01. IL COMUNE DI ROTELLA E' ENTE AUTONOMO, NELL' AMBITO DEI PRINCIPI FISSATI DALLE LEGGI GENERALI DELLA REPUBBLICA CHE NE DETERMINANO LE FUNZIONI E DAL PRESENTE STATUTO.

## ART. 02

## AUTONOMIA DEL COMUNE

01. IL COMUNE ISPIRA LA PROPRIA AZIONE AL PRINCIPIO DI SOLIDARIETA' OPERANDO PER AFFERMARE I DIRITTI DEI CITTADINI, PER IL SUPERAMENTO DEGLI SQUILIBRI ECONOMICI, SOCIALI, CIVILI E CULTURALI, PER LA PIENA ATTUAZIONE DEI PRINCIPI DI EGUAGLIANZA E DI PARI DIGNITA' SOCIALE DEI CITTADINI, DEI SESSI, E PER IL COMPLETO SVILUPPO DELLA PERSONA UMANA.

02. HA AUTONOMIA STATUTARIA, ORGANIZZATIVA E FINANZIARIA NELL' AMBITO DELLE LEGGI E DEL COORDINAMENTO DELLA FINANZA PUBBLICA.

03. IL COMUNE, NEL REALIZZARE LE PROPRIE FINALITA' ASSUME IL METODO DELLA PROGRAMMAZIONE; PERSEGUE IL RACCORDO FRA GLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE DEGLI ALTRI COMUNI, DELLA PROVINCIA, DELLA REGIONE, DELLO STATO E DELLA CONVENZIONE EUROPEA RELATIVA ALLA CARTA EUROPEA DELL' AUTONOMIA LOCALE, FIRMATA A STRASBURGO IL 15 OTTOBRE 1985 .

04. L' ATTIVITA' DELL' AMMINISTRAZIONE COMUNALE E' FINALIZZATA AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI FISSATI SECONDO I CRITERI DELL' ECONOMICITA' DI GESTIONE, DELL' EFFICACIA DELL' AZIONE; PERSEGUE INOLTRE OBIETTIVI DI TRASPARENZA E SEMPLIFICAZIONE.

05. ISPIRA INOLTRE LA PROPRIA AZIONE AI SEGUENTI CRITERI:

A) LA TUTELA E LA PROMOZIONE DEI DIRITTI DI PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI:

B) L' ATTIVA PARTECIPAZIONE ALLA GESTIONE DEL PATRIMONIO NATURALE ESISTENTE NEL PROPRIO TERRITORIO, LA TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE CULTURALI, TURISTICHE ED AMBIENTALI;

C) LA PROMOZIONE DELLA FUNZIONE SOCIALE DELL' INIZIATIVA ECONOMICA PUBBLICA E PRIVATA, ANCHE ATTRAVERSO LO SVILUPPO DI FORME DI ASSOCIAZIONISMO ECONOMICO E DI COOPERAZIONE;

D) IL SOSTEGNO ALLA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA GLOBALE E PERSONALE, ANCHE CON IL COINVOLGIMENTO DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO;

E) L' EFFETTIVITA' DEL DIRITTO ALLO STUDIO E ALLA CULTURA;

F) IL RICONOSCIMENTO PER LA SUA EFFICACE AZIONE EDUCATIVA, FORMATIVA E DI DIFESA DELLA SALUTE, DELLA FUNZIONE SOCIALE E DI PROGRESSO UMANO DELLO SPORT; NE FAVORISCE PERTANTO LA PROPOSIZIONE E L' ESERCIZIO ATTRAVERSO LA REALIZZAZIONE POSSIBILE DELLE NECESSARIE STRUTTURE, SOSTENENDO L' ASSOCIAZIONISMO SPORTIVO DILETTANTISTICO.

G) L' ORGANIZZAZIONE DELLE STRUTTURE DIRETTA A REALIZZARE, L' EFFICIENZA DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI, BASANDOSI SU CRITERI CHE INDIVIDUANO LE RESPONSABILITA' DEGLI ORGANI E DEL PERSONALE ED ATTUANDO IL PRINCIPIO DELLA SEPARAZIONE DEI RUOLI POLITICI DA QUELLI

#### AMMINISTRATIVI.

06. IL COMUNE, PER IL RAGGIUNGIMENTO DI DETTI FINI PROMUOVE ANCHE RAPPORTI DI COLLABORAZIONE E SCAMBIO CON ALTRE COMUNITA' LOCALI, ANCHE DI ALTRE NAZIONI, NEI LIMITI E NEL RISPETTO DEGLI ACCORDI INTERNAZIONALI. TALI RAPPORTI POSSONO ESPRIMERSI ANCHE ATTRAVERSO LA FORMA DI GEMELLAGGIO.

07. IL COMUNE ISPIRA LA PROPRIA ATTIVITA' ALLA TUTELA DEI VALORI STORICI E DELLE TRADIZIONI LOCALI.

#### ART. 03

##### SEDE

01. LA SEDE DEL COMUNE E' SITA IN VIA UMBERTO I N. 11 DEL CAPOLUOGO. LA SEDE POTRA' ESSERE TRASFERITA CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE. PRESSO LA DETTA SEDE SI RIUNISCONO, ORDINARIAMENTE, TUTTI GLI ORGANI E LE COMMISSIONI COMUNALI.

02. SOLO IN VIA ECCEZIONALE, PER ESIGENZE PARTICOLARI, CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE POTRANNO ESSERE AUTORIZZATE RIUNIONI DEGLI ORGANI E COMMISSIONI IN ALTRA SEDE.

03. SIA GLI ORGANI CHE LE COMMISSIONI DI CUI AL PRIMO COMMA, PER DISPOSIZIONE REGOLAMENTARE, POTRANNO RIUNIRSI, ANCHE IN VIA ORDINARIA, IN LOCALI DIVERSI DALLA SEDE DEL COMUNE.

#### ART. 04

##### TERRITORIO

01. IL TERRITORIO COMUNALE QUELLO RISULTANTE DAL PIANO TOPOGRAFICO DI CUI ALL' ARTT. 09 DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 1954 , N. 1228 APPROVATO DALL'ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA.

02. IL TERRITORIO DEL COMUNE HA UNA ESTENSIONE DI KMQ. 27,20 CON N. 03 FRAZIONI POGGIO CANOSO, CASTEL DI CROCE, CAPRADOSSO. IL TERRITORIO COMUNALE CONFINA CON I SEGUENTI COMUNI: ASCOLI PICENO, CASTIGNANO, MONTEDINOVE, FORCE, VENAROTTA.

#### ART. 05

##### STEMMA - GONFALONE - FASCIA TRICOLORE

01. LO STEMMA ED IL GONFALONE DEL COMUNE SONO CONFORMI AI BOZZETTI ALLEGATI CHE, CON LE RISPETTIVE DESCRIZIONI, FORMANO PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE STATUTO.

02. LA FASCIA TRICOLORE E' COMPLETATA CON LO STEMMA DI CUI AL PRIMO COMMA.

03. L'USO DELLO STEMMA, DEL GONFALONE E DELLA FASCIA TRICOLORE E' DISCIPLINATO DALLA LEGGE E DAL REGOLAMENTO.

04. L'USO DELLO STEMMA DA PARTE DI ASSOCIAZIONI ED ENTI OPERANTI NEL COMUNE PUO' ESSERE AUTORIZZATO CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NEL RISPETTO DELLE NORME REGOLAMENTARI.

#### TITOLO 02 - ORGANI ISTITUZIONALI DEL COMUNE

#### ART. 06

## ORGANI

01. SONO ORGANI DEL COMUNE: IL CONSIGLIO COMUNALE, LA GIUNTA E IL SINDACO.

### ART. 07

#### CONSIGLIO COMUNALE

01. L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE, LA SUA DURATA IN CARICA, IL NUMERO DEI CONSIGLIERI, LE CAUSE DI INELEGGIBILITA', DI INCOMPATIBILITA' E DI DECADENZA SONO REGOLATI DALLA LEGGE.

02. E' CONSIGLIERE ANZIANO, IL CONSIGLIERE CHE HA RIPORTATO NELLE ELEZIONI, IL MAGGIORE NUMERO DI SUFFRAGI.

03. I CONSIGLIERI COMUNALI RAPPRESENTANO L'INTERO COMUNE SENZA VINCOLO DI MANDATO.

04. LE INDENNITA', IL RIMBORSO DI SPESE E L'ASSISTENZA IN SEDE PROCESSUALE PER FATTI CONNESSI ALL'ESPLETAMENTO DEL MANDATO DEI CONSIGLIERI SONO REGOLATI DALLA LEGGE.

05. IL CONSIGLIO CONVALIDA I CONSIGLIERI ELETTI SU PROPOSTA DEL CONSIGLIERE ANZIANO, SENTITI I CAPIGRUPPI CONSILIARI. SULLA DETTA PROPOSTA DA DEPOSITARE ALMENO 48 ORE PRIMA DELLA SEDUTA NELLA SEGRETERIA COMUNALE, IL SEGRETARIO COMUNALE DOVRA' ESPRIMERE IL PARERE DI LEGITTIMITA', LIMITATAMENTE ALLA PROCEDURA DI CONVOCAZIONE.

06. I CONSIGLIERI COMUNALI HANNO DIRITTO DI OTTENERE DAGLI UFFICI DEL COMUNE, NONCHE' DALLE AZIENDE DIPENDENTI, TUTTE LE NOTIZIE E LE INFORMAZIONI IN LORO POSSESSO UTILI ALL'ESPLETAMENTO DEL PROPRIO MANDATO. SONO TENUTI AL SEGRETO NEI CASI SPECIFICAMENTE DETERMINATI DALLA LEGGE.

07. I CONSIGLIERI HANNO DIRITTO DI INIZIATIVA SU OGNI OGGETTO DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO. HANNO IL DIRITTO DI INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE, MOZIONI, EMENDAMENTI, PROPOSTE CHE ESERCITANO NELLE FORME PREVISTE DAL REGOLAMENTO. LE PROPOSTE, REDATTE DAL CONSIGLIERE SONO TRASMESSE AL SINDACO CHE LE INSERISCE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA PRIMA SEDUTA UTILE DEL CONSIGLIO COMUNALE DOPO AVER ACQUISITO I PARERI DI CUI ALL' ARTT. 53 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 .

08. I CONSIGLIERI POSSONO RICHIEDERE LA SOTTOPOSIZIONE A CONTROLLO DI LEGITTIMITA' DELLE DELIBERE DI GIUNTA AI SENSI DELL' ARTT. 45 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 .

09. AI GRUPPI CONSILIARI SONO ASSICURATI PER L'ESERCIZIO DELLE LORO FUNZIONI, E COMPATIBILMENTE CON LA DISPONIBILITA' DI STRUTTURE DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, IDONEI SPAZI E SUPPORTI TECNICO-ORGANIZZATIVI.

### ART. 08

#### COMPETENZE DEL CONSIGLIO COMUNALE - FUNZIONAMENTO

01. L'ATTIVITA' DEL CONSIGLIO E' DISCIPLINATA DA UN REGOLAMENTO APPROVATO A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI COMPONENTI.

02. IL CONSIGLIO PUO' AVVALERSI DI COMMISSIONI COSTITUITE NEL PROPRIO SENSO CON CRITERIO PROPORZIONALE. IL REGOLAMENTO DETERMINA EVENTUALMENTE I POTERI DELLE COMMISSIONI, LA FORMAZIONE, LA

PUBBLICITA' DEI LAVORI, NONCHE' LE CONSULTAZIONI DELLE FORME ASSOCIATIVE E IN GENERALE DELLE ESPRESSIONI RAPPRESENTATIVE DELLA COMUNITA' LOCALE, L'EVENTUALE COSTITUZIONE DI COMMISSIONI SPECIALI DI INDAGINE E DI STUDIO SU MATERIE CHE COMUNQUE INTERESSINO LA COMUNITA' LOCALE.

03. LE SEDUTE DEL CONSIGLIO E DELLE COMMISSIONI SONO PUBBLICHE, SALVE LE ECCEZIONI PREVISTE DAL REGOLAMENTO.

04. IL CONSIGLIO E' RIUNITO VALIDAMENTE CON L'INTERVENTO DELLA META' DEI CONSIGLIERI IN CARICA E DELIBERA A VOTAZIONE PALESE ED A MAGGIORANZA DEI VOTANTI, SALVO LE MAGGIORANZE QUALIFICATE ESPRESSAMENTE RICHIESTE DALLA LEGGE E DAL PRESENTE STATUTO. PER LE NOMINE

E LE DESIGNAZIONI DI CUI ALL' ARTT. 32 , DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 , E' SUFFICIENTE LA MAGGIORANZA RELATIVA. PER LE

RAPPRESENTANZE SPETTANTI ALLA MINORANZA, SONO PROCLAMATI ELETTI I DESIGNATI DALLA MINORANZA STESSA CHE HANNO RIPORTATO MAGGIORI VOTI.

05. L'ESAME DELLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE SI SVOLGE ORDINARIAMENTE SU RELAZIONE INTRODUTTIVA DELL'ASSESSORE COMPETENTE, IL QUALE ALL'UOPO PRENDE DIRETTA CONOSCENZA DELLE PRATICHE E PUO' AVVALERSI DELL'APPORTO DEI FUNZIONARI.

06. PER DELIBERAZIONI CONCERNENTI PERSONE, IL VOTO E' SEGRETO. QUALORA SI RENDANO NECESSARI APPREZZAMENTI E VALUTAZIONI SULLE PERSONE, LA SEDUTA E' SEGRETA ED IL VOTO E' SEGRETO, SALVI I CASI PREVISTI DALLA LEGGE, DAL PRESENTE STATUTO E DAL REGOLAMENTO.

07. NELLE VOTAZIONI A SCRUTINIO SEGRETO, LE SCHEDE BIANCHE O NULLE SONO CALCOLATE NEL NUMERO TOTALE DEI VOTI. NELLE VOTAZIONI PALESI GLI ASTENUTI SONO COMPUTATI FRA I PRESENTI MA NON FRA I VOTANTI.

08. IN SECONDA CONVOCAZIONE, CHE HA LUOGO IN UN GIORNO DIVERSO DA QUELLO STABILITO PER LA PRIMA CONVOCAZIONE, LE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO SONO VALIDE, PURCHE' INTERVENGANO ALMENO 04 (QUATTRO) MEMBRI. NEL CASO SIANO INTRODOTTE PROPOSTE, NON COMPRESSE NELL'ORDINE DI PRIMA CONVOCAZIONE, QUESTE NON POSSONO ESSERE POSTE IN DELIBERAZIONE SE NON 24 ORE DOPO AVERNE DATO AVVISO A TUTTI I CONSIGLIERI.

09. I CONSIGLIERI CHE NON INTERVENGONO A TRE SEDUTE CONSECUTIVE SENZA GIUSTIFICATI MOTIVI SONO DICHIARATI DECADUTI. LA DECADENZA E' PRONUNCIATA DAL CONSIGLIO COMUNALE D'UFFICIO DECORSI ALMENO DIECI GIORNI DALLA NOTIFICAZIONE ALL'INTERESSATO DELLA PROPOSTA DI DECADENZA.

10. LE DIMISSIONI DEL CONSIGLIERE COMUNALE DEVONO ESSERE PRESENTATE PER ISCRITTO AL SINDACO ED HANNO EFFICACIA DAL MOMENTO IN CUI SU COMUNICAZIONE DI QUESTI, IL CONSIGLIO NE PRENDE ATTO NELLA PRIMA RIUNIONE. SE IL SINDACO O IL CONSIGLIO NON PROVVEDONO, IL DIMISSIONARIO PUO' CHIEDERE AL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO DI PRENDERE ATTO DELLE SUE DIMISSIONI. LE DIMISSIONI NON POSSONO ESSERE RITIRATE DOPO LA PRESA D'ATTO.

11. DI OGNI SEDUTA E' REDATTO VERBALE A CURA DEL SEGRETARIO COMUNALE, IL QUALE PER LA MATERIALE STESURA DELLO STESSO PUO' AVVALERSI CON PROPRIA DISPOSIZIONE DELL'IMPIEGATO COMUNALE IL QUALE INTERVIENE AI LAVORI DEL CONSIGLIO COMUNALE.

12. OGNI ATTO DEL CONSIGLIO DEVE RIPORTARE UNA SOMMARIA SINTESI DELLA DISCUSSIONE EVENTUALMENTE SVOLTASI E DELLE DICHIARAZIONI INTERVENUTE PRO E CONTRO LA PROPOSTA, A CURA DEL FUNZIONARIO INCARICATO. L' ATTO E' SOTTOSCRITTO DAL SEGRETARIO COMUNALE E DAL SINDACO O DA CHI, A NORMA DI LEGGE O DI STATUTO, HA PRESIDUTO LA SEDUTA. IL VERBALE E' APPROVATO DAL CONSIGLIO NELLE SEDUTE SUCCESSIVE. OGNI ULTERIORE MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI VERBALIZZAZIONE SARANNO STABILITE IN APPOSITO REGOLAMENTO.

13. IL CONSIGLIO COMUNALE SI RIUNISCE ALMENO TRE VOLTE ALL' ANNO ED E' CONVOCATO DAL SINDACO CHE, A TAL FINE, STABILISCE L' ORDINE DEL GIORNO E LA DATA.

14. IL SINDACO PROVVEDE A CONVOCARE IL CONSIGLIO, IN UN TERMINE NON SUPERIORE A VENTI GIORNI, QUANDO NE FACCIAMO ISTANZA UN QUINTO DEI CONSIGLIERI, INSERENDO ALL' ORDINE DEL GIORNO LE QUESTIONI RICHIESTE. A TAL FINE I RICHIEDENTI ALLEGANO ALLA ISTANZA LE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE O DELLE MOZIONI DA RICHIEDERE.

15. LA CONVOCAZIONE DEI CONSIGLIERI DEVE ESSERE FATTA CON AVVISI SCRITTI, DA CONSEGNARSI A DOMICILIO. LA CONSEGNA RISULTA DA DICHIARAZIONE DEL MESSO COMUNALE.

16. L' AVVISO, CON L' ELENCO DEGLI OGGETTI DA TRATTARE, DEVE ESSERE CONSEGNATO AI CONSIGLIERI ALMENO CINQUE GIORNI PRIMA DI QUELLO STABILITO PER LA CONVOCAZIONE. PER IL COMPUTO DEI TERMINI SI OSSERVANO LE DISPOSIZIONI DELL' ARTT. 155 DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE.

17. NEI CASI D'URGENZA, L' AVVISO CON IL RELATIVO ELENCO PUO' ESSERE CONSEGNATO ENTRO VENTQUATTRO ORE PRECEDENTI IL GIORNO STABILITO PER L' ADUNANZA. IN TAL CASO, QUALORA LA MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI PRESENTI LO RICHIEDA, OGNI DELIBERAZIONE PUO' ESSERE DIFFERITA AL GIORNO SEGUENTE.

18. IL DIFFERIMENTO DI CUI AL COMMA 17 SI APPLICA ANCHE AGLI ELENCHI DI OGGETTI DA TRATTARSI IN AGGIUNTA AD ALTRI GIA' ISCRITTI ALL' ORDINE DEL GIORNO DI UNA DETERMINATA SEDUTA.

19. L' ELENCO DEGLI OGGETTI DA TRATTARE NELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEVE, SOTTO LA RESPONSABILITA' DEL SEGRETARIO, ESSERE PUBBLICATO NELL' ALBO PRETORIO IL GIORNO PRECEDENTE QUELLO STABILITO PER LA SEDUTA.

20. IL CONSIGLIO COMUNALE E' L' ORGANO DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO POLITICO-AMMINISTRATIVO.

21. IL CONSIGLIO HA COMPETENZA LIMITATAMENTE AI SEGUENTI ATTI FONDAMENTALI:

A) LO STATUTO DELL' ENTE E DELLE AZIENDE SPECIALI, I REGOLAMENTI, L' ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI;

B) I PROGRAMMI, LE RELAZIONI PREVISIONALI E PROGRAMMATICHE, I PIANI FINANZIARI ED I PROGRAMMI DI OPERE PUBBLICHE, I BILANCI ANNUALI E PLURIENNALI E LE RELATIVE VARIAZIONI, I CONTI CONSUNTIVI, I PIANI TERRITORIALI ED URBANISTICI, I PROGRAMMI ANNUALI E PLURIENNALI PER LA LORO ATTUAZIONE, LE EVENTUALI DEROGHE AD ESSI, I PARERI DA RENDERE NELLE DETTE MATERIE, LE PROPOSTE DA PRESENTARE ALLA PROVINCIA AI FINI DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, TERRITORIALE ED AMBIENTALE DELLA REGIONE AI SENSI DELL' ARTT. 15 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 ;

- C) LA DISCIPLINA DELLO STATO GIURIDICO E DELLE ASSUNZIONI DEL PERSONALE, LE PIANTE ORGANICHE E LE RELATIVE VARIAZIONI;
- D) LE CONVENZIONI CON ALTRI COMUNI E QUELLE TRA IL COMUNE E LA PROVINCIA, LA COSTITUZIONE E LA MODIFICAZIONE DI FORME ASSOCIATIVE;
- E) L'ISTITUZIONE, I COMPITI E LE NORME SUL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE;
- F) L'ASSUNZIONE DIRETTA O LA CONCESSIONE DEI PUBBLICI SERVIZI, LA COSTITUZIONE DI ISTITUZIONI E DI AZIENDE SPECIALI, LA PARTECIPAZIONE A SOCIETA' DI CAPITALI;
- G) L'ISTITUZIONE E L'ORDINAMENTO DEI TRIBUTI, LA DISCIPLINA GENERALE DELLE TARIFFE PER LA FRUIZIONE DEI BENI E DEI SERVIZI;
- H) GLI INDIRIZZI DA OSSERVARE DA PARTE DELLE AZIENDE PUBBLICHE E DEGLI ENTI DIPENDENTI SOVVENZIONATI O SOTTOPOSTI A VIGILANZA;
- I) LA CONTRAZIONE DEI MUTUI E L'EMISSIONE DEI PRESTITI OBBLIGAZIONARI;
- L) LE SPESE CHE IMPEGNINO I BILANCI PER GLI ESERCIZI SUCCESSIVI, ESCLUSE QUELLE RELATIVE ALLA LOCAZIONE DI IMMOBILI ED ALLA SOMMINISTRAZIONE E FORNITURA DEI BENI E SERVIZI A CARATTERE CONTINUATIVO;
- M) GLI ACQUISTI E LE ALIENAZIONI IMMOBILIARI, LE RELATIVE PERMUTE GLI APPALTI E LE CONCESSIONI CHE NON SIANO PREVISTI ESPRESSAMENTE IN ATTI FONDAMENTALI DEL CONSIGLIO O CHE NON NE COSTITUISCANO MERA ESECUZIONE E CHE, COMUNQUE, NON RIENTRINO NELLA ORDINARIA AMMINISTRAZIONE DI FUNZIONI E SERVIZI DI COMPETENZA DELLA GIUNTA E DEL SEGRETARIO COMUNALE;
- N) LA NOMINA, LA DESIGNAZIONE E LA REVOCA DEI PROPRI RAPPRESENTANTI PRESSO ENTI, AZIENDE ED ISTITUZIONI OPERANTI NELL'AMBITO DEL COMUNE. LE NOMINE E LE DESIGNAZIONI DEVONO ESSERE EFFETTUATE ENTRO QUARANTACINQUE GIORNI DALLA ELEZIONE DELLA GIUNTA O ENTRO I TERMINI DI SCADENZA DEL PRECEDENTE INCARICO;
- O) L'ESAME DELLA CONDIZIONE DEGLI ELETTI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE ED OGNI ATTO INERENTE ALLA LORO POSIZIONE;
- P) LA NOMINA DEL DIFENSORE CIVICO;
- Q) L'INVIO DI DELIBERAZIONI DI GIUNTA ALL'ESAME DELL'ORGANO DI CONTROLLO AI SENSI DEL COMMA 01 DELL' ARTT. N. 45 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 . TALE INIZIATIVA VA DELIBERATA NEL PERIODO DI PUBBLICAZIONE DELL' ATTO DI CUI SI CHIEDE L'ESAME.

#### ART. 09

##### ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA

01. NON PUO' PROCEDERSI ALLA VOTAZIONE PER L'ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA SE NON SIANO STATI PRIMA CONVALIDATI TUTTI I CONSIGLIERI ASSEGNATI.

02. IL SINDACO E LA GIUNTA COMUNALE SONO ELETTI DAL CONSIGLIO, ALLA PRIMA ADUNANZA, SUBITO DOPO LA CONVALIDA E L'EVENTUALE SURROGAZIONE DEI CONSIGLIERI.

03. L'ELEZIONE DEVE AVVENIRE, COMUNQUE ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI O DALLA DATA IN CUI SI E' VERIFICATA LA VACANZA O, IN CASO DI DIMISSIONI, DALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLE STESSE.

04. L'ELEZIONE AVVIENE SULLA BASE DI UN DOCUMENTO, SOTTOSCRITTO DA

ALMENO UN TERZO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE, CONTENENTE IL PROGRAMMA DA ATTUARE, LA LISTA DEI CANDIDATI ALLE CARICHE DI SINDACO E DI ASSESSORE, A SEGUITO DI UN DIBATTITO SULLE DICHIARAZIONI RESE DAL CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO.

05. IL DOCUMENTO PROGRAMMATICO VIENE DEPOSITATO, ALMENO CINQUE GIORNI PRIMA DELLA DATA STABILITA PER LA RIUNIONE DEL CONSIGLIO, A CURA DI UNO DEI CONSIGLIERI CHE LO HA SOTTOSCRITTO, PRESSO L'UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE CHE NE RILASCIÀ RICEVUTA. QUALORA IL CONSIGLIO NON RISULTI CONVOCATO, COPIA DEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO È CONSEGNA, ENTRO 24 ORE, AL CONSIGLIERE ANZIANO AFFINCHÉ CONVOCHI IL CONSIGLIO ENTRO 10 GIORNI E COMUNQUE IN TEMPI UTILI PER IL RISPETTO DELLE SCADENZE FISSATE DALL' ARTT. 34 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 .

06. IN PRESENZA DI PIU' DOCUMENTI PROGRAMMATICI REGOLARMENTE PRESENTATI, LA DISCUSSIONE E LA VOTAZIONE SARANNO FATTE NELL'ORDINE DI PRESENTAZIONE AL PROTOCOLLO GENERALE DEL COMUNE, ATTESTATA DAL SEGRETARIO COMUNALE.

07. L'ELEZIONE AVVIENE A SCRUTINIO PALESE, PER APPELLO NOMINALE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI. A TAL FINE SONO IN DETTE TRE SUCCESSIVE VOTAZIONI, DA TENERSI IN DISTINTE SEDUTE, ENTRO IL TERMINE DI CUI AL COMMA 03 , QUALORA IN NESSUNA DI ESSE SI RAGGIUNGA LA MAGGIORANZA PREDETTA, IL CONSIGLIO VIENE SCIOLTO A NORMA DELLA LEGGE DELLO STATO.

08. LA CONVOCAZIONE DEI CONSIGLI COMUNALI PER L'ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA È DISPOSTA DAL CONSIGLIERE ANZIANO. LA PRIMA CONVOCAZIONE È DISPOSTA ENTRO DIECI GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI O DALLA DATA IN CUI SI È VERIFICATA LA VACANZA.

09. LE ADUNANZE DI CUI AI COMMI PRECEDENTI IVI COMPRESA QUELLA PER LA CONVALIDA DEGLI ELETTI SONO PRESIEDUTE DAL CONSIGLIERE ANZIANO INTENDENDO PER TALE COLUI CHE HA RIPORTATO IL MAGGIOR NUMERO DEI VOTI. IN CASO DI PARITÀ PREVALE IL MAGGIORE DI ETÀ'.

10. LE DELIBERAZIONI DI NOMINA DEL SINDACO E DELLA GIUNTA DIVENTANO ESECUTIVE ENTRO TRE GIORNI DALL'INVIO ALL'ORGANO REGIONALE DI CONTROLLO OVE NON INTERVENGA L'ANNULLAMENTO PER VIZIO DI LEGITTIMITÀ'.

11. LE DIMISSIONI O LA CESSAZIONE DALLA CARICA DEL SINDACO O DI OLTRE LA META' DEGLI ASSESSORI COMPORTANO LA DECADENZA DELLA GIUNTA.

12. LA GIUNTA E IL SINDACO RIMANGONO IN CARICA FINO ALL'INSEDIAMENTO DELLA NUOVA GIUNTA E DEL NUOVO SINDACO.

## ART. 10

### LA GIUNTA - COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO

01. LA GIUNTA È COMPOSTA DAL SINDACO, CHE LA PRESIEDE, E DA UN NUMERO DI ASSESSORI PARI AL NUMERO MASSIMO CONSENTITO DALL' ARTT. 33 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 .

02. POSSONO ESSERE ELETTI ASSESSORI, IN NUMERO NON SUPERIORE A UN QUARTO, ARROTONDATO PER DIFETTO, DEL TOTALE DEGLI ASSESSORI SPETTANTI AL COMUNE, CITTADINI NON FACENTI PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE. LA PROPOSTA DI ELEZIONE È ACCOMPAGNATA DALLA

PRESENTAZIONE DI UN CURRICULUM, CHE DOCUMENTI L'ESPERIENZA DI AMMINISTRAZIONE E DIREZIONE DEL CANDIDATO.

03. IL CURRICULUM, DEPOSITATO UNITAMENTE AL DOCUMENTO PROGRAMMATICO DI CUI ALL' ARTT. 34 , COMMA 03 , DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990

,  
N. 142 , DEVE CONTENERE, OLTRE ALLE GENERALITA' DEL CANDIDATO, IL TITOLO DI STUDIO POSSEDUTO, LE ESPERIENZE PROFESSIONALI ED IL TIPO DI ATTIVITA' LAVORATIVA SVOLTA, L'ELENCO DELLE CARICHE RICOPERTE PRESSO LO STATO O ALTRI ENTI PUBBLICI, PRESSO SOCIETA' A PARTECIPAZIONE PUBBLICA O PRESSO SOCIETA' COMUNQUE ISCRITTE IN PUBBLICI REGISTRI.

04. GLI ASSESSORI NON FACENTI PARTE DEL CONSIGLIO, ASSISTONO AI LAVORI DELLO STESSO CON FACOLTA' DI PRENDERE LA PAROLA E DI PRESENTARE EMENDAMENTI NELLE MATERIE DI LORO COMPETENZA, SENZA CONCORRERE A DETERMINARE IL NUMERO LEGALE PER LA VALIDITA' DELLA ADUNANZA E SENZA ESPRIMERE IL VOTO SULLE DELIBERAZIONI CONSILIARI. HANNO DIRITTO, ALLO STESSO MODO DEI CONSIGLIERI COMUNALI, DI ACCEDERE ALLE INFORMAZIONI E DI DEPOSITARE PROPOSTE RIVOLTE AL CONSIGLIO. NON POSSONO PRESENTARE INTERPELLANZE, INTERROGAZIONI E MOZIONI.

05. GLI ASSESSORI ED IL SINDACO DEBONO AVERE I REQUISITI DI COMPATIBILITA' E DI ELEGGIBILITA' ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE, E RISPETTIVAMENTE DI ASSESSORE E DI SINDACO.

06. LA GIUNTA NELLA PRIMA RIUNIONE SUCCESSIVA ALLA ELEZIONE DEGLI ASSESSORI VERIFICA LA SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI CUI AI COMMII 02 E 06 .

07. L'ATTIVITA' DELLA GIUNTA SI UNIFORMA AL PRINCIPIO DELLA COLLEGIALITA'. TUTTE LE DELIBERAZIONI DI COMPETENZA DELLA GIUNTA SONO ADOTTATE ESCLUSIVAMENTE DALL'INTERO COLLEGIO E IN NESSUN CASO DAI SINGOLI COMPONENTI. L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI EVENTUALMENTE DELEGATE DAL SINDACO AGLI ASSESSORI AVVIENE NEL RISPETTO DI TALE PRINCIPIO, E NEL LIMITE DELLA DIVISIONE DELLE COMPETENZE DI CUI ALL' ARTT. 51 , COMMA 02 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 .

08. LA GIUNTA E' CONVOCATA DAL SINDACO, CUI SPETTA LA DETERMINAZIONE DEGLI ARGOMENTI DA PORRE ALL'ORDINE DEL GIORNO, SENZA FORMALITA'. PER LA VALIDITA' DELLA SEDUTA E' NECESSARIA LA PRESENZA DELLA META' DEI COMPONENTI.

09. LA GIUNTA DELIBERA A MAGGIORANZA DEI VOTI. LE SUE RIUNIONI NON SONO PUBBLICHE SALVO DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA STESSA.

10. ALLA SOSTITUZIONE DEI SINGOLI COMPONENTI DIMISSIONARI, DICHIARATI DECADUTI O REVOCATI DAL CONSIGLIO SU PROPOSTA DEL SINDACO O CESSATI DALL'UFFICIO PER ALTRA CAUSA, PROVVEDE NELLA STESSA SEDUTA IL CONSIGLIO, SU PROPOSTA DEL SINDACO. PER LA VALIDITA' DELLA VOTAZIONE, ESPRESSA PER APPELLO NOMINALE, OCCORRE LA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

11. L'ASSESSORE CHE, SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO, NON INTERVIENE A CINQUE SEDUTE CONSECUTIVE DELLA GIUNTA COMUNALE, DECADE DALLA CARICA. LA DECADENZA E' PRONUNCIATA DAL CONSIGLIO COMUNALE D'UFFICIO, DECORSI 10 GIORNI DALLA NOTIFICAZIONE ALL'INTERESSATO DELLA PROPOSTA DI DECADENZA. RESTA SALVA L'APPLICAZIONE DELL' ARTT. 07 DELLA LEGGE 23 APRILE 1981 , N. 154 .

## ART. 11

### COMPETENZA DELLA GIUNTA

01. LA GIUNTA COMPIE TUTTI GLI ATTI DI AMMINISTRAZIONE CHE NON SIANO RISERVATI DALLA LEGGE E DALLO STATUTO AL CONSIGLIO E CHE NON RIENTRINO NELLE COMPETENZE DEL SINDACO E DEL SEGRETARIO COMUNALE; RIFERISCE ANNUALMENTE AL CONSIGLIO SULLA PROPRIA ATTIVITA', NE ATTUA GLI INDIRIZZI GENERALI E SVOLGE FUNZIONE PROPOSITIVA E DI IMPULSO NEI CONFRONTI DELLO STESSO.

02. LA GIUNTA PROVVEDE, CON FINALITA' DI EFFICIENZA ED EQUILIBRIO FINANZIARIO ALLA GESTIONE AMMINISTRATIVA, ECONOMICA, PATRIMONIALE IVI COMPRESO IL PERSONALE, FATTI SALVI I POTERI ESPRESSAMENTE RISERVATI AL CONSIGLIO COMUNALE.

03. COMPETE ALLA GIUNTA:

A) LA PREDISPOSIZIONE DEGLI ATTI DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO;

B) LA MATERIA DELLE LITI ATTIVE E PASSIVE, DELLE RINUNCE E DELLE TRANSAZIONI;

C) I PROGETTI RELATIVI A SINGOLE OPERE PUBBLICHE COMPRESI NEI PROGRAMMI APPROVATI DAL CONSIGLIO;

D) LE SPESE RELATIVE ALLA LOCAZIONE DI IMMOBILI ED ALLA SOMMINISTRAZIONE E FORNITURA DI BENI E SERVIZI A CARATTERE CONTINUATIVO CHE

IMPEGNANO I BILANCI PER GLI ESERCIZI SUCCESSIVI;

E) I CONTRIBUTI, LE INDENNITA' I COMPENSI, I RIMBORSI LE ESENZIONI AD AMMINISTRATORI, A DIPENDENTI O A TERZI;

F) I PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI LE ASSUNZIONI, LO STATO GIURIDICO E IL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE, FERME RESTANDO LE COMPETENZE RISERVATE AL CONSIGLIO COMUNALE O ATTRIBUITE AL SEGRETARIO COMUNALE;

G) LA VIGILANZA SUGLI ENTI, AZIENDE E ISTITUZIONI DIPENDENTI E CONTROLLATI DAL COMUNE;

H) OGNI ALTRO ATTO CHE NON RIENTRA NELLE COMPETENZE DEL SINDACO E DEL SEGRETARIO COMUNALE.

04. LA GIUNTA, IN SEDE DI ADOZIONE DI UNA DELIBERAZIONE, HA FACOLTA' DI DISPORNE LA SOTTOPOSIZIONE ALL'ESAME DELL'ORGANO DI CONTROLLO AI SENSI DELL' ARTT. 45 , COMMA 01 , DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 .

05. LA GIUNTA PUO' ADOTTARE IN VIA D'URGENZA LE DELIBERAZIONI ATTINENTI ALLE VARIAZIONI DI BILANCIO.

## ART. 12

### IL SINDACO - FUNZIONE - COMPETENZA

01. IL SINDACO E' CAPO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE.

02. IL SINDACO O CHI NE FA LEGALMENTE LE VECI, ESERCITA LE FUNZIONI DI UFFICIALE DEL GOVERNO PREVISTE DALL' ARTT. 38 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 , E DA LEGGI SPECIALI.

03. ESERCITA LE FUNZIONI ATTRIBITEGLI DIRETTAMENTE DALLE LEGGI REGIONALI, SECONDO LE MODALITA' PREVISTE DALLE LEGGI STESSE E DAL PRESENTE STATUTO.

04. PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI CUI AI PRECEDENTI COMMI 02 E 03 IL SINDACO SI AVVALE DEGLI UFFICI COMUNALI.

05. IL SINDACO, IN QUALITA' DI CAPO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE:

A) CONVOCA E PRESIEDE IL CONSIGLIO COMUNALE E LA GIUNTA COMUNALE, NE FISSA L'ORDINE DEL GIORNO E NE DETERMINA IL GIORNO DELL'ADUNANZA;

B) ASSICURA L'UNITA' DI INDIRIZZO DELLA GIUNTA COMUNALE PROMUOVENDO E COORDINANDO L'ATTIVITA' DEGLI ASSESSORI;

C) SOVRINTENDE AL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI COMUNALI;

D) SOVRINTENDE ALL'ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI STATALI REGIONALI ATTRIBUITE O DELEGATE AL COMUNE E NE RIFERISCE AL CONSIGLIO;

E) PROMUOVE DAVANTI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA PROVVEDIMENTI CAUTELATIVI E LE AZIONI POSSESSORIE;

F) PROVVEDE ALL'OSSERVANZA DEI REGOLAMENTI;

G) RILASCIATA ATTESTATI DI NOTORIETA' PUBBLICA;

H) PUO' SOSPENDERE DALL'UFFICIO QUANDO LA GRAVITA' DEI FATTI LO ESIGA, I DIPENDENTI DEL COMUNE, RIFERENDONE ALLA GIUNTA NELLA SUA PRIMA ADUNANZA;

I) PROMUOVE E CONCLUDE GLI ACCORDI DI PROGRAMMA DI CUI ALL' ARTT. 27 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 N. 142 ;

L) ADEMPIE ALLE ALTRE ATTRIBUZIONI CONFERITEGLI DAL PRESENTE STATUTO E DALLE LEGGI.

#### ART. 13

##### ASSESSORE ANZIANO

01. I NOMINATIVI DEI CANDIDATI ALLA CARICA DI ASSESSORE SI INTENDONO SEMPRE DISPOSTI NELLA LISTA DI CUI ALL' ARTT. 13 NELL'ORDINE DI ANZIANITA' VOLUTO DAI PRESENTATORI DELLA LISTA MEDESIMA.

02. ALL'ASSESSORE ANZIANO, IN MANCANZA DELL'ASSESSORE DELEGATO O IN SUA ASSENZA, SPETTA SURROGARE IL SINDACO ASSENTE O IMPEDITO, SIA QUALE CAPO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE CHE QUALE UFFICIALE DEL GOVERNO.

#### ART. 14

##### MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA

01. IL VOTO DEL CONSIGLIO COMUNALE CONTRARIO AD UNA PROPOSTA DELLA GIUNTA NON NE COMPORTA LE DIMISSIONI.

02. IL SINDACO E LA GIUNTA CESSANO DALLA CARICA IN CASO DI APPROVAZIONE DI UNA MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA ESPRESSA PER APPELLO NOMINALE CON VOTO DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.

03. LA MOZIONE DEVE ESSERE SOTTOSCRITTA DA ALMENO UN TERZO DEI CONSIGLIERI E PUO' ESSERE PROPOSTA SOLO NEI CONFRONTI DELL'INTERA GIUNTA, DEVE CONTENERE LE PROPOSTE DI NUOVE LINEE POLITICO-AMMINISTRATIVE, DI UN NUOVO SINDACO E DI UNA NUOVA GIUNTA IN CONFORMITA'

A QUANTO PREVISTO DALL' ARTT. 34 LEGGE 142/90 .

04. LA MOZIONE VIENE MESSA IN DISCUSSIONE NON PRIMA DI CINQUE GIORNI E NON OLTRE DIECI GIORNI DALLA SUA PRESENTAZIONE.

05. L'APPROVAZIONE DELLA MOZIONE DI SFIDUCIA COMPORTA LA PROCLAMAZIONE DEL NUOVO ESECUTIVO PROPOSTO.

06. LA SFIDUCIA COSTRUTTIVA, NONCHE' LA REVOCA E LA SOSTITUZIONE NELLE FORME INDICATE DALL' ARTT. 09 SI APPLICANO ANCHE AGLI AMMINISTRATORI DI AZIENDE SPECIALI E DI ISTITUZIONI DIPENDENTI O SOTTOPOSTE A VIGILANZA, ELETTI DAL CONSIGLIO COMUNALE.

### TITOLO 03 - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE - DIFENSORE CIVICO

#### CAPO 01

#### ART. 15

#### PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI

01. IL COMUNE GARANTISCE L'EFFETTIVA PARTECIPAZIONE DEMOCRATICA DI TUTTI I CITTADINI ALL'ATTIVITA' POLITICO-AMMINISTRATIVA, ECONOMICA E SOCIALE DELLA COMUNITA'.

02. NELL'ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI, NELLA FORMAZIONE ED ATTUAZIONE DEI PROPRI PROGRAMMI GESTIONALI IL COMUNE ASSICURA LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI, DEI SINDACATI E DELLE ALTRE ORGANIZZAZIONI SOCIALI.

03. AI FINI DI CUI AL COMMA PRECEDENTE L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE FAVORISCE:

A) LE ASSEMBLEE E CONSULTAZIONI SULLE PRINCIPALI QUESTIONI DI SCELTA;  
B) L'INIZIATIVA POPOLARE IN TUTTI GLI AMBITI CONSENTITI DALLE LEGGI VIGENTI;

04. L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE GARANTISCE IN OGNI CIRCOSTANZA LA LIBERTA', L'AUTONOMIA E L'UGUAGLIANZA DI TRATTAMENTO DI TUTTI I GRUPPI ED ORGANISMI.

05. IL COMUNE SOSTIENE E VALORIZZA LE LIBERE FORME ASSOCIATIVE, LA LORO COSTITUZIONE E POTENZIAMENTO, QUALI STRUMENTI DI FORMAZIONE DEI CITTADINI.

06. PER IL RAGGIUNGIMENTO DELLE FINALITA' DI CUI AL COMMA PRECEDENTE, IL COMUNE:

A) SOSTIENE LE ATTIVITA' ED I PROGRAMMI DELL'ASSOCIAZIONISMO, ANCHE MEDIANTE LA STIPULAZIONE DI CONVENZIONI PER LA LORO ATTUAZIONE;  
B) METTE A DISPOSIZIONE DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE AVENTI SEDE NEL TERRITORIO COMUNALE, LE STRUTTURE E IL PERSONALE OCCORRENTI;  
C) AFFIDA AD ASSOCIAZIONI E A COMITATI APPOSITAMENTE COSTITUITI CHE SI ACCREDITANO PRESSO L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE, "PRO-LOCO" L'ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI, DI QUALSIASI NATURA STORICO, CULTURALE, RICREATIVO, FOLCLORISTICO, DI RICHIAMO TURISTICO ET SIMILIA: NEL CASO DI ASSEGNAZIONE DI FONDI, IL RENDICONTO E' APPROVATO DALLA GIUNTA.

07. IL COMUNE FAVORISCE LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALL'ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELLO SVILUPPO CIVILE, SOCIALE, ED ECONOMICO DELLA COMUNITA', ALLA FORMAZIONE ED ATTUAZIONE DEI PROPRI PROGRAMMI.

08. A TAL FINE PUO' PROMUOVERE:

A) ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALL'AMMINISTRAZIONE LOCALE, ANCHE SU BASE DI QUARTIERE E FRAZIONE;  
B) IL COLLEGAMENTO DEI PROPRI ORGANI CON GLI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE DI QUARTIERE O DI FRAZIONE;  
C) LE ASSEMBLEE DI QUARTIERE E DI ZONE SULLE PRINCIPALI QUESTIONI

## SOTTOPOSTE ALL'ESAME DEGLI ORGANI COMUNALI.

## ART. 16

## RIUNIONI E ASSEMBLEE

01. IL DIRITTO DI PROMUOVERE RIUNIONI E ASSEMBLEE IN PIENA LIBERTA' E AUTONOMIA APPARTIENE A TUTTI I CITTADINI, GRUPPI E ORGANISMI SOCIALI A NORMA DELLA COSTITUZIONE, PER IL LIBERO SVOLGIMENTO IN FORME DEMOCRATICHE DELLE ATTIVITA' POLITICHE, SOCIALI, SPORTIVE E RICREATIVE.

02. L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE NE FACILITA L'ESERCIZIO METTENDO EVENTUALMENTE A DISPOSIZIONE DI TUTTI I CITTADINI, GRUPPI E ORGANISMI SOCIALI A CARATTERE DEMOCRATICO CHE SI RICONOSCONO NEI PRINCIPI DELLA COSTITUZIONE REPUBBLICANA, CHE NE FACCIANO RICHIESTA, LE SEDI ED OGNI ALTRA STRUTTURA E SPAZIO IDONEO. LE CONDIZIONI E LE MODALITA' D'USO, APPOSITAMENTE DELIBERATE, DOVRANNO PRECISARE LE LIMITAZIONI E LE CAUTELE NECESSARIE IN RELAZIONE ALLA STATICA DEGLI EDIFICI, ALLA INCOLUMITA' DELLE PERSONE E ALLE NORME SULL'ESERCIZIO DEI LOCALI PUBBLICI.

03. PER LA COPERTURA DELLE SPESE PUO' ESSERE RICHIESTO IL PAGAMENTO DI UN CORRISPETTIVO.

04. GLI ORGANI COMUNALI POSSONO CONVOCARE ASSEMBLEE DI CITTADINI, DI LAVORATORI, DI STUDENTI E DI OGNI ALTRA CATEGORIA SOCIALE:

A) PER LA FORMAZIONE DI COMITATI E COMMISSIONI;

B) PER DIBATTERE PROBLEMI;

C) PER VALUTARE RISPOSTE, PROGRAMMI, CONSUNTIVI, DELIBERAZIONI.

## ART. 17

## FORME DI CONSULTAZIONE - ISTANZE E PROPOSTE

01. IL COMUNE ORGANIZZA LA CONSULTAZIONE DEI CITTADINI ANCHE IN FORME DIFFERENZIATE ED ARTICOLATE. LE FORME DELLA CONSULTAZIONE DEVONO GARANTIRE IN OGNI CASO LA LIBERTA' DI ESPRESSIONE DEI PARTECIPANTI. GLI ORGANI COMUNALI POSSONO PROMUOVERE FORME DI CONSULTAZIONE, OGNI VOLTA CHE LO RITENGANO OPPORTUNO, CON LE ORGANIZZAZIONI PROFESSIONALI DI CATEGORIA.

02. I CITTADINI, SINGOLI O ASSOCIATI, POSSONO RIVOLGERE AL COMUNE ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE DIRETTE A PROMUOVERE INTERVENTI PER LA MIGLIORE TUTELA DI INTERESSI COLLETTIVI ALLE QUALI VIENE DATA RISPOSTA SCRITTA NEL TERMINE DI TRENTA GIORNI DAL LORO RICEVIMENTO. IL SINDACO, IN CONSIDERAZIONE DELLA LORO RILEVANZA, PUO' INSERIRE LE QUESTIONI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA PRIMA SEDUTA UTILE DEL COMPETENTE ORGANO COMUNALE CONVOCATO DOPO LA SCADENZA DI DETTO TERMINE. IL SINDACO E' ALTRESI' TENUTO AD INSERIRE NEL PREDETTO ORDINE DEL GIORNO LE QUESTIONI ALLE QUALI NON SIA STATA DATA RISPOSTA SCRITTA NEL TERMINE DI TRENTA GIORNI.

03. LE FORME ASSOCIATIVE POSSONO CHIEDERE INFORMAZIONI AL SINDACO E ALLA GIUNTA SUI PROVVEDIMENTI DI LORO INTERESSE. LE RICHIESTE SONO TRASMESSE AL SINDACO CHE RISPONDE NELLE STESSE FORME PREVISTE PER LE INTERROGAZIONI.

## CAPO 02

### DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE

#### ART. 18

01. TUTTI I CITTADINI, SINGOLI O ASSOCIATI, HANNO DIRITTO DI PRENDERE VISIONE DEGLI ATTI E DEI PROVVEDIMENTI ADOTTATI DAGLI ORGANI DEL COMUNE O DEGLI ENTI ED AZIENDE DIPENDENTI, SECONDO LE MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO.

02. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA, ALTRESI', IL DIRITTO DEI CITTADINI, SINGOLI O ASSOCIATI, DI OTTENERE IL RILASCIO DEGLI ATTI E PROVVEDIMENTI, DI CUI AL PRECEDENTE COMMA, PREVIO PAGAMENTO DEI SOLI COSTI.

03. TUTTI GLI ATTI DEL COMUNE E DEGLI ENTI ED AZIENDE DA ESSO DIPENDENTI SONO PUBBLICI, AD ECCEZIONE DI QUELLI RISERVATI PER ESPRESSA DISPOSIZIONE DI LEGGE O PER EFFETTO DI UNA TEMPORANEA E MOTIVATA DICHIARAZIONE, RISPETTIVAMENTE, DEL SINDACO O DEL PRESIDENTE DEGLI ENTI ED AZIENDE, CHE NE VIETI L'ESIBIZIONE, QUALORA LA LORO DIFFUSIONE POSSA PREGIUDICARE IL DIRITTO ALLA RISERVATEZZA DELLE PERSONE, DI ENTI O DI IMPRESE OVVERO SIA DI PREGIUDIZIO AGLI INTERESSI DEL COMUNE E DEGLI ENTI ED AZIENDE DIPENDENTI.

04. PRESSO APPOSITO UFFICIO COMUNALE DEBBOSSO ESSERE TENUTE A DISPOSIZIONE DEI CITTADINI LE RACCOLTE DELLA "GAZZETTA UFFICIALE", DELLA REPUBBLICA, DEL "BOLLETTINO UFFICIALE" DELLA REGIONE E DEI REGOLAMENTI COMUNALI.

## CAPO 03

### REFERENDUM CONSULTIVO

#### ART. 19

01. IL REFERENDUM CONSULTIVO E' INDETTO SU DECISIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE O SU RICHIESTA DEL 30 PER CENTO DELLA POPOLAZIONE DI ETA' SUPERIORE AI 18 ANNI.

02. E' ESCLUSO IL REFERENDUM SULLE SEGUENTI MATERIE: REVISIONE DELLO STATUTO; TRIBUTI E BILANCIO; ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'; DESIGNAZIONI NOMINE; PROGRAMMAZIONE ( PIANI, COMMERCIALI, ECC. ).

03. LA RACCOLTA DELLE FIRME AUTENTICATE NEI MODI DI LEGGE DEVE AVVENIRE ENTRO IL TERMINE DI 90 GIORNI DALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO.

04. IL REFERENDUM PUO' RIGUARDARE UNA CONSULTAZIONE GENERALE O PARZIALE DELLA POPOLAZIONE.

05. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA LE MODALITA' PER LA RACCOLTA E L'AUTENTICAZIONE DELLE FIRME DEI SOTTOSCRITTORI.

06. I QUESITI REFERENDARI DEBBOSSO RISPONDERE AI PRINCIPI DELLA CHIAREZZA, SEMPLICITA' ED UNIVOCITA'.

07. ENTRO 60 GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DELL'ESITO DEL REFERENDUM LA GIUNTA COMUNALE E' TENUTA A PROPORRE AL CONSIGLIO COMUNALE UN PROVVEDIMENTO AVENTE PER OGGETTO LA MATERIA SOTTOPOSTA A REFERENDUM.

ART. 20

DIFENSORE CIVICO

01. PUO' ESSERE ISTITUITO NEL COMUNE L'UFFICIO DEL "DIFENSORE CIVICO" QUALE GARANTE DEL BUON ANDAMENTO, DELL'IMPARZIALITA', DELLA TEMPESTIVITA' E DELLA CORRETTEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA.

02. IL DIFENSORE CIVICO NON E' SOTTOPOSTO AD ALCUNA FORMA DI DIPENDENZA GERARCHICA O FUNZIONALE DAGLI ORGANI DEL COMUNE ED E' TENUTO ESCLUSIVAMENTE AL RISPETTO DELL'ORDINAMENTO VIGENTE.

03. E' RICHiesto IL POSSESSO DEI REQUISITI PER LA ELEZIONE A CONSIGLIERE COMUNALE.

04. CON APPOSITO REGOLAMENTO SARANNO DISCIPLINATE LA NOMINA, LE FUNZIONI ED I CAMPI DI INTERVENTO DEL DIFENSORE CIVICO.

TITOLO 04 ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

ART. 21

ALBO PRETORIO

01. E' ISTITUITO NELLA SEDE DEL COMUNE, IN LUOGO FACILMENTE ACCESSIBILE AL PUBBLICO, L'ALBO PRETORIO COMUNALE PER LA PUBBLICAZIONE CHE LA LEGGE, LO STATUTO ED I REGOLAMENTI COMUNALI PRESCRIVONO.

02. LA PUBBLICAZIONE DEVE ESSERE FATTA IN MODO CHE GLI ATTI POSSONO LEGGERSI PER INTERO E FACILMENTE.

ART. 22

GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI

01. IL COMUNE PROVVEDE ALLA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI IN UNA DELLE FORME PREVISTE DELLA LEGGE ED IN MODO DA ASSICURARE LA MASSIMA FUNZIONALITA' AL MINOR COSTO.

02. APPOSITI REGOLAMENTI DISCIPLINERANNO LE FORME DI GESTIONE PRESCELTA.

ART. 23

SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

01. IL COMUNE UNIFORMA LA PROPRIA ATTIVITA' AMMINISTRATIVA AI PRINCIPI DI DEMOCRAZIA, DI PARTECIPAZIONE E DI SEMPLICITA' DELLE PROCEDURE; SVOLGE TALE ATTIVITA' PRECIPUAMENTE NEI SETTORI ORGANICI DEI SERVIZI SOCIALI, DELL'ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO E DELLO SVILUPPO ECONOMICO, SECONDO LE LEGGI.

02. GLI ORGANI ISTITUZIONALI DEL COMUNE ED I DIPENDENTI RESPONSABILI DEI SERVIZI SONO TENUTI A PROVVEDERE SULLE ISTANZE DEGLI INTERESSATI NEI MODI E NEI TERMINI STABILITI AI SENSI DELLA LEGGE SULL'AZIONE AMMINISTRATIVA.

03. IL COMUNE, PER LO SVOLGIMENTO DELLE SUE FUNZIONI IN AMBITI TERRITORIALI ADEGUATI ATTUA LE FORME DI DECENTRAMENTO CONSENTITE NONCHE' FORME DI COOPERAZIONE CON ALTRI COMUNI E CON LA PROVINCIA.

TITOLO 05

## PATRIMONIO - FINANZA - CONTABILITA'

### ART. 24

#### ORDINAMENTO

01. L'ORDINAMENTO DELLA FINANZA DEL COMUNE E' RISERVATO ALLA LEGGE.
02. NELL'AMBITO DELLA FINANZA PUBBLICA IL COMUNE E' TITOLARE DI AUTONOMIA FINANZIARIA FONDATA SU CERTEZZA DI RISORSE PROPRIE E TRASFERITE.
03. IL COMUNE E', ALTRESI', TITOLARE DI POTESTA' IMPOSITIVA AUTONOMA NEL CAMPO DELLE IMPOSTE, DELLE TASSE E DELLE TARIFFE, ED HA PROPRIO DEMANIO E PATRIMONIO.

### ART. 25

#### ATTIVITA' FINANZIARIA DEL COMUNE

01. LA FINANZA DEL COMUNE E' COSTITUITA DA:
  - A) IMPOSTE PROPRIE;
  - B) ADDIZIONALI E COMPARTICIPAZIONI AD IMPOSTE ERARIALI E REGIONALI;
  - C) TASSE E DIRITTI PER SERVIZI PUBBLICI;
  - D) TRASFERIMENTI REGIONALI;
  - E) ALTRE ENTRATE PROPRIE ANCHE DI NATURA PATRIMONIALE;
  - F) RISORSE PER INVESTIMENTI;
  - G) ALTRE ENTRATE.
02. I TRASFERIMENTI ERARIALI DEVONO GARANTIRE I SERVIZI PUBBLICI COMUNALI INDISPENSABILI; LE ENTRATE FISCALI FINANZIANO I SERVIZI PUBBLICI RITENUTI NECESSARI PER LO SVILUPPO DELLA COMUNITA' ED INTEGRANO LA CONTRIBUZIONE ERARIALE PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI INDISPENSABILI.
03. NELL'AMBITO DELLE FACOLTA' CONCESSE DALLA LEGGE IL COMUNE ISTITUISCE, CON DELIBERAZIONE CONSILIARE, IMPOSTE, TASSE E TARIFFE, ADEGUANDO QUESTE ULTIME CON OPPORTUNE DIFFERENZIAZIONI AL COSTO DEI RELATIVI SERVIZI.
04. IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA IL REGOLAMENTO DI CONTABILITA', DI AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO E DEI CONTRATTI.
05. IL COMUNE SI ATTIENE ALLE PROCEDURE PREVISTE DALLA NORMATIVA DELLA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA RECEPITA O COMUNQUE VIGENTE NELL'ORDINAMENTO GIURIDICO ITALIANO.

### ART. 26

#### AMMINISTRAZIONE DEI BENI COMUNALI

01. GLI UFFICI COMPETENTI CURANO LA TENUTA DI UN ESATTO INVENTARIO DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI DEL COMUNE.
02. LE MODALITA' DI TENUTA DELL'INVENTARIO, QUELLE DELLA CONSERVAZIONE DEI BENI, DEI TITOLI, DELLE CARTE E DELLE SCRITTURE CONTABILI E LE RELATIVE RESPONSABILITA', NONCHE' LE NORME PER LA CONCRETA GESTIONE DEL PATRIMONIO SONO DISCIPLINATE DAL REGOLAMENTO.

### ART. 27

#### SERVIZIO ECONOMALE

## 01. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA IL SERVIZIO DI ECONOMATO.

### ART. 28

#### REVISORE DEI CONTI - CONTROLLO DELLA GESTIONE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE ELEGGE A MAGGIORANZA ASSOLUTA UN REVISORE DEI CONTI.

02. IL REVISORE E' SCELTO AI SENSI DELL' ARTT. 57 , COMMA 02 , DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 . AD ESSO SI APPLICANO LE CAUSE DI INELEGGIBILITA' E DI DECADENZA PREVISTE DALL' ARTT. 2399 DEL CODICE CIVILE. DURA IN CARICA TRE ANNI, NON E' REVOCABILE, SALVO INADEMPIENZA, ED E' RIELEGGIBILE PER UNA SOLA VOLTA.

03. IL REVISORE HA DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI E DOCUMENTI DEL COMUNE, PUO' DEPOSITARE PROPOSTE E SEGNALAZIONI RIVOLTE AGLI ORGANI COMUNALI. HA FACOLTA' DI PARTECIPARE, SENZA DIRITTO DI VOTO, ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA.

04. IL REVISORE COLLABORA CON IL CONSIGLIO COMUNALE NELLA FUNZIONE DI CONTROLLO E DI INDIRIZZO; ESERCITA SECONDO LE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO DI CONTABILITA', LA VIGILANZA SULLA REGOLARITA' CONTABILE E FINANZIARIA DELLA GESTIONE ED ATTESTA LA CORRISPONDENZA DEL RENDICONTO ALLE RISULTANZE DELLA GESTIONE STESSA, REDIGENDO APPOSITA RELAZIONE, CHE ACCOMPAGNA LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE DEL CONTO CONSUNTIVO.

05. LA RELAZIONE DI CUI AL COMMA PRECEDENTE E' CORREDATA DI UNA PARTE ECONOMICA CHE ESPRIME RILIEVI E PROPOSTE TENDENTI A CONSEGUIRE UNA MIGLIORE EFFICIENZA, PRODUTTIVITA' ED ECONOMICITA' DELLA GESTIONE. A TAL FINE IL REVISORE PUO' CHIEDERE ALLA GIUNTA CHE VENGANO EFFETTUATE VERIFICHE AI SENSI DELL' ARTT. 31 .

06. IL REVISORE RISPONDE DELLA VERITA' DELLE SUE ATTESTAZIONI E ADEMPIE AL SUO DOVERE CON LA DILIGENZA DEL MANDATARIO. OVE RISCONTRI GRAVI IRREGOLARITA' NELLA GESTIONE DELL' ENTE, NE RIFERISCE IMMEDIATAMENTE AL CONSIGLIO COMUNALE.

07. LA GIUNTA COMUNALE DISPONE VERIFICHE PERIODICHE, ANCHE DI SINGOLI PROVVEDIMENTI, SECONDO LE PREVISIONI DEL REGOLAMENTO DI CONTABILITA', SULL' ATTIVITA' DEGLI UFFICI, DEI SERVIZI E DEGLI ENTI, AZIENDE E ISTITUZIONI DIPENDENTI DEL COMUNE.

08. LE VERIFICHE PERIODICHE HANNO LO SCOPO DI ACCERTARE:

A) LO STATO DELL' ATTUAZIONE DI PIANI, PROGRAMMI E INTERVENTI DI CUI GLI ORGANISMI INDICATI AL COMMA I SONO DIRETTAMENTE RESPONSABILI;

09. I RISULTATI ECONOMICO-FINANZIARI RAGGIUNTI ED IL GRADO DI EFFICIENZA CONSEGUITO DAGLI ORGANISMI DI CUI AL COMMA 01 IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI FISSATI ED AI TEMPI PREVISTI.

10. I RISULTATI DELLE VERIFICHE PERIODICHE SONO COMUNICATI AL CONSIGLIO COMUNALE.

11. LA GIUNTA ALLEGA AL CONTO CONSUNTIVO UNA RELAZIONE ILLUSTRATA CHE ESPRIME LE VALUTAZIONI DI EFFICACIA DELLA AZIONE CONDOTTA SULLA BASE DEI RISULTATI CONSEGUITI IN RAPPORTO AI PROGRAMMI ED AI COSTI SOSTENUTI.

## TITOLO 06

### FORME DI ASSOCIAZIONE E DI COOPERAZIONE - ACCORDI DI PROGRAMMA

#### ART. 29

##### CONVENZIONI

01. AI FINI DELLA PROMOZIONE DELLO SVILUPPO ECONOMICO, SOCIALE E CIVILE DELLA COMUNITA' LOCALE, IL COMUNE SVILUPPA RAPPORTI CON ALTRI COMUNI, CON LA PROVINCIA, CON LA REGIONE, CON ALTRI ENTI PUBBLICI E PRIVATI, ANCHE ATTRAVERSO CONTRATTI, CONVENZIONI, ACCORDI DI PROGRAMMA, COSTITUZIONE DI CONSORZI, ISTITUZIONI DI STRUTTURE PER ATTIVITA' DI COMUNE INTERESSE.

02. LE CONVENZIONI STABILISCONO I FINI, LA DURATA, LE FORME DI CONSULTAZIONE DEGLI ENTI CONTRAENTI, I RAPPORTI FINANZIARI ED I RECIPROCI OBBLIGHI E GARANZIE.

03. IL COMUNE COLLABORA CON LO STATO, CON LA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA, CON LA REGIONE, CON LA PROVINCIA E CON TUTTI GLI ALTRI ENTI ED ISTITUZIONI CHE HANNO POTERI DI INTERVENTO IN MATERIE INTERESSANTI LA COMUNITA' LOCALE, AL FINE DI ACCRESCERE LA QUALITA' DEI SERVIZI RESI ALLA POPOLAZIONE.

#### ART. 30

##### ACCORDI DI PROGRAMMA

01. IL COMUNE SI FA PARTE ATTIVA PER RAGGIUNGERE ACCORDI DI PROGRAMMA PER LA DEFINIZIONE E L'ATTUAZIONE DI OPERE, DI INTERVENTI O DI PROGRAMMI DI INTERVENTO CHE RICHIEDONO, PER LA LORO COMPLETA REALIZZAZIONE, L'AZIONE INTEGRATA E COORDINATA DI COMUNI, DI PROVINCE E REGIONI, DI AMMINISTRAZIONI STATALI E DI ALTRI SOGGETTI PUBBLICI, O COMUNQUE DI DUE O PIU' TRA I SOGGETTI PREDETTI.

02. GLI ACCORDI DI PROGRAMMA SONO DISCIPLINATI DALLA LEGGE.

## TITOLO 07

### UFFICI E PERSONALE - SEGRETARIO COMUNALE

#### CAPO 01

##### ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E PERSONALE

#### ART. 31

##### COMPITI E RESPONSABILITA' DEI DIRIGENTI

01. SPETTANO AI DIRIGENTI, OLTRE ALLE ATTIVITA' DI DIREZIONE, DELL'AMMINISTRAZIONE CUI SONO PREPOSTI, ASSICURARE LA LEGALITA', L'IMPARZIALITA', L'ECONOMICITA', LA SPEDITEZZA, E LA RISPONDEZZA AL PUBBLICO INTERESSE DELL'ATTIVITA' DEI DIPENDENTI UFFICI.

02. I DIRIGENTI SONO DIRETTAMENTE RESPONSABILI, IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI DELL'ENTE, DELLA CORRETTEZZA AMMINISTRATIVA E DELL'EFFICIENZA DELLA GESTIONE.

03. L'OPERA DEI DIRIGENTI E' VERIFICATA ANNUALMENTE DALL'AMMINISTRAZIONE.

#### ART. 32

##### ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

01. IL REGOLAMENTO ORGANICO DISCIPLINA LA DOTAZIONE DEL PERSONALE E

L'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI, IN BASE A CRITERI DI AUTONOMIA, FUNZIONALITA' ED ECONOMICITA' DI GESTIONE E SECONDO PRINCIPI DI PROFESSIONALITA' E RESPONSABILITA'. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA L' ATTRIBUZIONE AI FUNZIONARI DI RESPONSABILITA' GESTIONALI PER L' ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI FISSATI DAGLI ORGANI DELL' ENTE. IL REGOLAMENTO SI UNIFORMA AL PRINCIPIO PER CUI POTERI DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO SPETTANO AGLI ORGANI ELETTIVI MENTRE LA GESTIONE AMMINISTRATIVA E' ATTRIBUITA AL SEGRETARIO COMUNALE E AI RESPONSABILI DEI SERVIZI.

02. IL SEGRETARIO COMUNALE E I RESPONSABILI DEI SERVIZI REALIZZANO GLI OBIETTIVI INDICATI DAGLI ORGANI DEL COMUNE IN BASE A CRITERI DI AUTONOMIA ED ECONOMICITA' DI GESTIONE E SECONDO PRINCIPI DI IMPARZIALITA' E TRASPARENZA.

#### ART. 33

##### ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE

01. IL PERSONALE E' INQUADRATO IN QUALIFICHE FUNZIONALI IN RELAZIONE AL GRADO DI COMPLESSITA' DELLA FUNZIONE ED AI REQUISITI RICHIESTI PER LO SVOLGIMENTO DELLA STESSA ED E' COLLOCATO IN AREE DI ATTIVITA'.

02. TROVA APPLICAZIONE LA DINAMICA DEI CONTRATTI DI LAVORO DEL COMPARTO DEGLI ENTI LOCALI.

#### ART. 34

##### STATO GIURIDICO E TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE

01. LO STATO GIURIDICO ED IL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE SONO DISCIPLINATI DAL "REGOLAMENTO ORGANICO".

02. IL "REGOLAMENTO ORGANICO" DI CUI AL PRECEDENTE COMMA:

- RECEPISCE SEMPRE LE NORME CONTRATTUALI DEL COMPARTO DEI DIPENDENTI DEGLI ENTI LOCALI;

- REGOLAMENTA LA RESPONSABILITA', LE SANZIONI DISCIPLINARI E RELATIVO PROCEDIMENTO, LA DESTITUZIONE D' UFFICIO E LA RIASSUNZIONE IN SERVIZIO.

- E' ISTITUITA LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA, COMPOSTA DAL SINDACO CHE LA PRESIEDE, DAL SEGRETARIO COMUNALE E DA UN DIPENDENTE DESIGNATO ALL' INIZIO DI OGNI ANNO DAL PERSONALE DELL' ENTE SECONDO LE MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO.

#### ART. 35

##### COLLABORAZIONI ESTERNE

01. IL REGOLAMENTO DEL PERSONALE PUO' PREVEDERE COLLABORAZIONI ESTERNE AD ALTO CONTENUTO DI PROFESSIONALITA' PER OBIETTIVI DETERMINATI E CON CONVENZIONI A TERMINE.

02. LE NORME REGOLAMENTARI PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI COLLABORAZIONE A SOGGETTI ESTRANEI ALL' AMMINISTRAZIONE DEVONO STABILIRNE:

A) LA DURATA CHE, COMUNQUE, NON POTRA' ESSERE SUPERIORE ALLA DURATA

DEL PROGRAMMA;

B) I CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL RELATIVO TRATTAMENTO ECONOMICO;

C) LA NATURA PRIVATISTICA DEL RAPPORTO.

CAPO 02

SEGRETARIO COMUNALE - VICE SEGRETARIO

ART. 36

STATO GIURIDICO E TRATTAMENTO ECONOMICO

01. LO STATO GIURIDICO ED IL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL SEGRETARIO COMUNALE DEL COMUNE SONO STABILITI DALLA LEGGE.

ART. 37

FUNZIONI DEL SEGRETARIO

01. IL SEGRETARIO NEL RISPETTO DELLE DIRETTIVE IMPARTITEGLI DAL SINDACO, DA CUI DIPENDE FUNZIONALMENTE:

A) SOVRINTENDE ALLO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DEI DIRIGENTI E NE COORDINA L'ATTIVITA';

B) CURA L'ATTUAZIONE DEI PROVVEDIMENTI;

C) VIGILA SULL'ISTRUTTORIA DELLE DELIBERAZIONI E PROVVEDE AI RELATIVI ATTI ESECUTIVI;

D) DETERMINA, PER CIASCUN TIPO DI PROCEDIMENTO RELATIVO AD ATTI DI COMPETENZA DEL COMUNE, IL SETTORE RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA E DI OGNI ALTRO ADEMPIMENTO PROCEDIMENTALE, NONCHE' DELL'ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO FINALE; PROVVEDE AD ASSEGNARE A SE', O AD ALTRO DIPENDENTE ADDETTO AL SETTORE STESSO, LA RESPONSABILITA' DELL'ISTRUTTORIA E DI OGNI ALTRO ADEMPIMENTO INERENTE AL SINGOLO PROCEDIMENTO, NONCHE' EVENTUALMENTE, ALL'ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO FINALE.

02. IL SEGRETARIO PARTECIPA ALLE RIUNIONI DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO, NE REDIGE I VERBALI, CHE SOTTOSCRIVE INSIEME CON IL SINDACO.

ART. 38

VICE SEGRETARIO COMUNALE

01. IL REGOLAMENTO E LA PIANTA ORGANICA DEL PERSONALE POTRANNO PREVEDERE UN POSTO DI VICE-SEGRETARIO, QUALIFICA FUNZIONALE APICALE, AVENTE FUNZIONI VICARIE.

02. PER L'ACCESSO A TALE POSTO SI FARA' RIFERIMENTO AI REQUISITI PER L'ACCESSO ALLA CARRIERA DI SEGRETARIO COMUNALE.

TITOLO 08

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 39

ENTRATA IN VIGORE

01. DOPO L'ESPLETAMENTO DEL CONTROLLO DA PARTE DEL COMPETENTE ORGANO REGIONALE, IL PRESENTE STATUTO E' PUBBLICATO NEL BOLLETTINO

UFFICIALE DELLA REGIONE, AFFISSO ALL'ALBO PRETORIO DEL COMUNE PER TRENTA GIORNI CONSECUTIVI ED INVIATO AL MINISTERO DELL'INTERNO PER ESSERE INSERITO NELLA RACCOLTA UFFICIALE DEGLI STATUTI.

02. IL PRESENTE STATUTO ENTRA IN VIGORE IL TRENTESIMO GIORNO SUCCESSIVO ALLA SUA PUBBLICAZIONE NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE.

03. LE DISPOSIZIONI DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO SI APPLICANO ANCHE ALLE MODIFICHE STATUTARIE.

#### ART. 40

##### MODIFICHE DELLO STATUTO

01. LE MODIFICHE DELLO STATUTO SONO DELIBERATE DAL CONSIGLIO COMUNALE CON IL VOTO FAVOREVOLE DEI DUE TERZI DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI. QUALORA TALE MAGGIORANZA NON VENGA RAGGIUNTA, LA VOTAZIONE E' RIPETUTA IN SUCCESSIVE SEDUTE DA TENERSI ENTRO TRENTA GIORNI E LE MODIFICHE SONO APPROVATE SE LA RELATIVA DELIBERAZIONE OTTIENE, PER DUE VOLTE, IL VOTO FAVOREVOLE DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

02. NELLA STESSA SEDUTA PUO' AVERE LUOGO UNA SOLA VOTAZIONE.

#### ART. 41

##### ADOZIONE DEI REGOLAMENTI

01. IL REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO COMUNALE E' DELIBERATO ENTRO 06 MESI DALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE STATUTO.

02. GLI ALTRI REGOLAMENTI PREVISTI DAL PRESENTE STATUTO, CON ESCLUSIONE DI QUELLI DI CONTABILITA', E PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI SONO DELIBERATI ENTRO 12 MESI DALL'APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI CUI AL COMMA 01 .